



In qualità di consulenti assicurativi di alcuni Ordini professionali del Nord Est ed in prossimità della scadenza annuale delle **polizze infortuni** - il cui obbligo, rammentiamo, era codificato nel D.M. del 22 settembre del 2016 (prorogato dal CNF al novembre 2017) - sempre più frequentemente ci viene richiesto di fornire chiarimenti nel merito della confermata o meno obbligatorietà a rinnovare tale copertura.

A questo proposito abbiamo ritenuto di interesse fornire la presente nota riportante i riferimenti di legge che ha introdotto la modifica, onde permetterne un esaustivo approfondimento.

“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” - D.Lgs. 247/2012 -

Articolo 12 – Assicurazione per la responsabilità civile e *assicurazione contro gli infortuni*.

Comma 2 – *All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivante a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.*

Di seguito la legge di modifica intervenuta nel merito dell’obbligatorietà di attuazione dell’art.12, c. 2:

Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.°148 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.° 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione del 4 dicembre 2017, n.°172 (nella stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.1), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina del reato per condotte riparatori”. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.°284 del 05-12-2017).

Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria

Art. 19 - novies - 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « a se' e » sono soppresse.

Il nuovo testo del comma 2 dell’art.12 della legge 247/2012, risulta quindi così modificato:

Art.12 . Assicurazione per la responsabilità civile e *assicurazione contro gli infortuni*

Comma 2 - *All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.*

In sintesi a seguito della modifica legislativa ,l’avvocato non sarà più tenuto “per legge” a stipulare una polizza a copertura degli infortuni occorsi a sé, mentre l’obbligo a stipulare la polizza – nei limiti dei capitali indicati e nel limite della tutela dell’attività professionale - **continuerà a sussistere per gli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti**, per i quali non operi già la tutela INAIL, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione, anche fuori dai locali dello Studio legale e **anche in qualità di sostituto o di collaboratore occasionale**.

La polizza infortuni dovrà mantenere quindi i requisiti previsti nel D.M. 22 settembre 2016 – art. 4 - che dovranno essere ottemperati, solo per le figure professionali sopra menzionate e che, di seguito, per una più immediata consultazione, riportiamo:

Collaborazioni con:

Zurich Investments Life SpA - Zurich Insurance plc - Milano - Italia - ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Verona
Tramite il corrispondente LINK• srl con: Lloyd's di Londra - AM Trust - Italia - AIG Advisor - DAS - Dual Italia



Art. 4 - Assicurazione contro gli infortuni

1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.;
2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle **spese mediche**;
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale;
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:
 - **capitale caso morte: euro 100.000,00**
 - **capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00**
 - **diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00**
 - **spese mediche da infortunio** (nell'articolo di legge non viene indicato l'importo da assicurare, quindi si prevede un importo minimo).

Rilevando importante criticità nel limitare l'operatività della copertura assicurativa alla sola attività professionale (per oggettiva difficoltà a individuare "l'orario professionale") **abbiamo ottenuto dall'assicuratore di estendere la garanzia all'attività professionale ed extra professionale** pur mantenendo l'attenzione al contenimento del premio assicurativo.

Ulteriore discussione si è aperta sul cosa intendere per "**collaboratore occasionale**", riportiamo quindi - e certamente senza la convinzione di essere esaustivi - alcune note volte a fornire un approfondimento di massima:

Il lavoro autonomo occasionale (o "contratto d'opera" previsto dal codice civile all'articolo 2222) si realizza quando una persona si obbliga a **compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio** e senza vincolo di subordinazione.

Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, **senza limiti di reddito**.

I caratteri essenziali sono:

- a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- b) assenza di vincolo di subordinazione;
- c) corresponsione di un corrispettivo;
- d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.

*Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 81/2015 (cosiddetto Jobs Act) sono state abolite sia le collaborazioni occasionali sia i contratti a progetto, salvo per i call center, e per le prestazioni occasionali con le caratteristiche di durata non superiore ai 30 giorni e compenso non superiore ai 5.000,00 euro. Per cui il **lavoro occasionale autonomo**, dopo il Jobs Act, viene non solo confermato ma anche esteso.*

Infatti, per tali prestazioni di lavoro autonomo occasionale, caratterizzate dalla mancanza di abitualità / continuità e di coordinamento da parte del committente con ritenuta d'acconto al 20% ed obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS se il reddito supera i 5000 euro l'anno, è stata ampliata, prevedendo che in presenza di prestazioni d'opera di impresa e professionali, è possibile per le aziende e professionisti continuare ad applicare il lavoro autonomo occasionale con ritenuta del 20%.

Come premesso nell'incipit, per fornire risposte ai tanti professionisti che ci hanno richiesto chiarimenti, si sono predisposte queste note con il desiderio di fornire informazioni rispondenti.

Diego Cagol
Legale Rappresentante

Collaborazioni con:

Zurich Investments Life SpA - Zurich Insurance plc - Milano - Italia - ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Verona
Tramite il corrispondente LINK• srl con: Lloyd's di Londra - AM Trust - Italia - AIG Advisor - DAS - Dual Italia